



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA ENTRATE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 219 del 03/03/2023

Reg. N. Servizio 19 del 03/03/2023

OGGETTO

COMMERCIO AMBULANTE "FRUTTA SECCA, OLIVE, TARALLI, LEGUMI, GIOCATTOLE" NEI GIORNI FESTIVI E NELLE DOMENICHE. POSTEGGI SU AREA PUBBLICA INDIVIDUATI CON D.G.C. n. 22/del 17.02.2023 FINALIZZATI ALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO e Modello istanza di partecipazione-

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- l'amministrazione comunale ha constatato che il tema del commercio ambulante di "FRUTTA SECCA, OLIVE, TARALLI, LEGUMI, GIOCATTOLE" nelle giornate festive e nelle domeniche merita una particolare attenzione, finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali;

- all'art. 3, comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche (Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26.09.2003-Modificato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 29.11.2004, n. 102 del 27.12.2005, n. 31 del 31.05.2006 e n. 55 del 27.08.2007) recita quanto segue: "...per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte";

Visto l'art. 24, c. 1, lett.a), b) e c) della L.R. n. 19/1999 e s.m.i:

"1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

Visto il successivo art. 29, che recita:

Art. 29 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998).

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs.

114/98 e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati.

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;

- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;

- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni;

d) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della presente Legge, sia già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocate per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio similare nel territorio comunale.

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio su indicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale, o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. È ammesso lo scambio consensuale di posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune.

7. Nei mercati possono essere assegnati, posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni.

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.

9. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/1963 (Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 30 settembre 2008, n. 23.);

Richiamata la Delibera di G.C. n. 22 del 17.02.2023 con la quale

si è preso atto della necessità di individuare ed assegnare temporaneamente dei posteggi nelle aree appartenenti al patrimonio comunale, specifiche per il commercio di FRUTTA SECCA, OLIVE, TARALLI, LEGUMI, GIOCATTOLI nelle domeniche e nei giorni festivi;

è stato approvato il grafico planimetrico di dettaglio, limitatamente alla seguente area: anfiteatro di piazza Risorgimento, che individua in totale n.2 (due) posteggi temporanei;

è stato stabilito che l'assegnazione dovrà avvenire previo bando pubblico predisposto con le modalità e le prescrizioni previste per l'Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio ex art. 29 della L.R n.19/1999 – ex art. 28 comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 114/1998;

è stato dato mandato al Responsabile Suap di porre in essere ogni consequenziale provvedimento di competenza, al fine di rendere fattibile l'utilizzo dei posteggi da parte degli operatori commerciali attraverso l'iter di assegnazione e il relativo provvedimento di concessione/autorizzazione temporanea, ai sensi della normativa vigente in materia;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'assegnazione temporanea per operatori commerciali dei posteggi individuati con D.G.C. n. 22 del 17.02.2023;

Visti:

-il d.lgs. n. 267/2000;

- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

- L.R n.19/1999 art 29
- D.Lgs. n. 114/1998 art. 28 comma 1, lettera a;
- il d.lgs. n. 118/2011 come integrato con d.lgs. 126/2014;
- -Il Decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell'Interno che ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del 19/12/2022
- - l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 3 e 5, relativi all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto sindacale prot.168 del 04/01/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Entrate-Personale-Attività Produttive . di questo Comune;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera c) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte dei sottoscritti responsabile del procedimento e del responsabile dell'Area ;

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del DLgs. 267/2000;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,il parere favorevole di regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa in ordine presente provvedimento è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **Di procedere** all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, finalizzata all'assegnazione temporanea dei posteggi, individuati con D.G.C. n. 22 del 17.02.2023, per il commercio di FRUTTA SECCA, OLIVE, TARALLI, LEGUMI, GIOCATTOLE, nelle domeniche e nei giorni festivi
2. **Di approvare** lo Schema avviso pubblico e il Modello istanza di partecipazione, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. **di disporre** la pubblicazione dell'avviso pubblico nonché il modello istanza di partecipazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune e nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze
5. **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Segreteria, Suap, ragioneria, Economato ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
6. **di disporre** che la presente determinazione:
va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi
va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

La Responsabile Suap
Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA

Il Responsabile dell'area Entrate
Dr. Antonio TRIPALDI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 03/03/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
f.to Dott. Antonio TRIPALDI**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **03/03/2023** - Cron. N. **360**.

Dalla residenza comunale, **03/03/2023**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Dott. Antonio TRIPALDI**

